

RAPPORTO TRA LA CACCIA E LE AREE NATURALI PROTETTE

Relazione del dott. arch. Rodolfo Bosi

Responsabile per Parchi e Territorio della associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS)

Ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge sulla caccia, la n. 157 del 1992, <<**tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria**>>: per questioni di tempo in questa sede non si entra nel merito sia della definizione che della determinazione del territorio agro-silvo-pastorale delle Marche da destinare alla pianificazione faunistico venatoria.

L'articolo 10 della legge sulla caccia obbliga a predisporre Piani Faunistico-Venatori Provinciali, che poi la rispettiva Regione coordina approvando il Piano Faunistico Venatorio Regionale, che deve suddividere l'intero territorio agro-silvo-pastorale rispettando i seguenti limiti:

- una quota dal 20 al 30% va riservata al **territorio destinato alla protezione della fauna selvatica**, con divieto assoluto di caccia;
- una percentuale massima globale del 15% va riservata invece al **territorio destinato alla caccia a gestione privata**, che riguarda le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie ed i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- **il rimanente territorio agro-silvo-pastorale (quindi dal 55% al 65%)** va destinato alla gestione programmata della caccia in appositi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ivi comprese per lo più anche le zone addestramento cani.

In base alla legge nelle percentuali dal 20 al 30% <<*sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*>>, fra cui occorre considerare fra l'altro i fondi chiusi, nonché le foreste demaniali e le zone militari.

La stessa legge n. 157 del 1992 prescrive, alla lettera b) del 1° comma dell'art. 21, il divieto assoluto di caccia all'interno di parchi e riserve naturali sia statali che regionali: ai sensi del combinato disposto dai commi 4° ed 8° dell'art. 10 della medesima legge, il territorio di protezione precluso alla attività venatoria deve comprendere anche le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Le norme quadro prescritte dalla legge n. 157/1992 debbono essere recepite con proprie leggi dalle Regioni, che hanno a loro volta la facoltà ed il conseguente potere di imporre anche disposizioni più restrittive, prescrivendo nel caso limiti percentuali minimi e massimi di maggiore tutela in termini di quote percentuali.

La suddetta articolazione della superficie-agro-silvo-pastorale prescritta dalla legge 157 del 1992 è stata invece inizialmente recepita in modo del tutto difforme dalla Regione Marche ai primi due commi dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 5 gennaio 1995, per i seguenti motivi:

- ripartiva il territorio agro-silvo-pastorale abbassando al 25% la quota massima del 30% che dovrebbe essere destinata a tutela della fauna selvatica, riservando per giunta la metà di questo territorio soltanto alle zone di ripopolamento e cattura (e non anche alle oasi di protezione) ed imponendo di conseguenza *a priori* una quota minima del 10% e massima del 12,50% per parchi, riserve naturali ed altre aree naturali protette;

- abbassava al 12% la quota complessiva massima del 15% destinata alla caccia a gestione privata riservandola peraltro soltanto alle aziende faunistico-venatorie ed alle aziende agri-turistico-venatorie e non anche ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- destinava agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) un rimanente territorio agro-silvo-pastorale per la quota minima del 63% (rispetto a quella del 55%) e massima del 68% (rispetto a quella del 65% imposta dalla legge n. 157/1992).

L'art. 3 della legge regionale n. 7 del 5 gennaio 1995 è stato poi sostituito dalla legge regionale n. 15 del 18 luglio del 2011: secondo il testo tuttora vigente, non bocciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 17 maggio 2012, la quota di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica va ora correttamente dal 20% al 30%, dentro cui debbono essere ricompresi come istituti le aree naturali protette, le oasi di protezione faunistica, le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, i fondi chiusi e quelli sottratti alla gestione programmata della caccia, le zone boscate percorse dal fuoco da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni, le aree comunque poste in divieto di caccia per effetto di altre disposizioni, nonché le zone di addestramento cani (ZAC) permanenti.

Come si può vedere, la normativa regionale vigente in materia impone il divieto assoluto di caccia anche nei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale che la legge n. 157/1992 consente invece di destinare alla caccia a gestione privata, la cui superficie complessiva (unitamente ai centri pubblici) non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia.

La normativa regionale vigente mantiene inoltre l'originaria prescrizione secondo cui la superficie complessiva delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia ed impone inoltre che la superficie complessiva delle zone di addestramento cani (ZAC) permanenti non possa interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia.

La quota di territorio agro-silvo-pastorale da destinare invece alla caccia a gestione privata va ora dal 10 al 13% e deve essere finalizzata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia che va quindi da un minimo del 57% ad un massimo del 70% e non del 65% prescritto dalla legge nazionale come tetto massimo da non superare.

Se dal piano teorico della normativa vigente in materia di caccia si passa all'applicazione pratica del dettato normativo con i Piani Faunistico-Venatori Provinciali e con il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2010/2015, che è stato approvato secondo criteri ed indirizzi prefissati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 5 del 13 luglio 2010, ci si rende conto ancor più concretamente di come la Regione Marche non rispetti nemmeno i tetti minimi che lei stessa si è data con legge regionale.

Sia i Piani Faunistico-Venatori Provinciali che il Piano Faunistico Venatorio Regionale che li ha coordinati hanno infatti calcolato la superficie agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/1995 con le sue successive

modifiche e integrazioni, ed ai fini del rispetto della quota minima del 20% hanno tenuto conto soltanto della superficie complessiva oggi di **91.062,97** ettari di appena 12 aree naturali protette istituite (pari al **9,39%** dell'intero territorio regionale di **969.349** ettari e quindi al di sotto del tetto minimo del 10% prescritto dalla legge regionale n. 7/1995).

Le aree naturali protette sono costituite da 2 parchi nazionali (Monti Sibillini e Gran Sasso e Monti della Laga), da 3 riserve naturali statali (Montagna di Torricchio, Abbadia di Fiastra e Gola del Furlo), da 4 parchi regionali (Monte Conero, San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello e Gola della Rossa e Frasassi) e da 3 riserve naturali regionali (Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi, Sentina e Monte San Vicino e Monte Canfai), nonché dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura a tutt'oggi istituite, ma non anche dagli 80 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) estesi per 102.607 ettari e dalle 29 Zone di Protezione Speciale (ZPS) estese per 131.040 ettari: per queste ultime il calendario venatorio 2013-2014 della Regione Marche detta le stesse limitazioni della caccia imposte dal Decreto Ministeriale emanato il 17 ottobre 2007 con cui sono stati stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione sia dei SIC che delle ZPS.

Riguardo alle limitazioni della caccia imposte per i SIC e le ZPS va fatto presente che il calendario venatorio 2013-2014 ha ommesso di specificare che le suddette limitazioni diventano divieto assoluto di caccia in tutti i SIC e in tutte le ZPS che ricadono all'interno di parchi e riserve o comunque di aree naturali protette.

Il "Piano Paesistico Ambientale Regionale" (in sigla P.P.A.R.) approvato con delibera n. 197 del 3 novembre 1989, prevedeva la costituzione di 31 aree naturali protette per una superficie di oltre 130.000 ettari, pari a circa il 14% di quella complessiva della Regione: le aree naturali protette attualmente istituite nella Regione Marche, come già detto, costituiscono invece appena il 9,39% dell'intero territorio regionale.

Ai fini del raggiungimento del tetto minimo del 20%, alla suddetta superficie protetta deve aggiungersi quella riservata alle zone di ripopolamento e cattura ed a tutti gli istituti di protezione della fauna selvatica sopra detti (oasi di protezione faunistica, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, i fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia, le zone boscate percorse dal fuoco, le aree poste in divieto di caccia per effetto di altre disposizioni, nonché le zone di addestramento cani permanenti) che per quanto estesa non arriva al momento ad assicurare la quota minima del 20% di territorio agro-silvo-pastorale da destinare per legge a protezione della fauna selvatica, che non viene quindi in tal modo affatto tutelata e che viene anzi messa a rischio, in violazione delle Direttive "Uccelli" ed "Habitat".

Ne deriva in modo oggettivo ed inconfutabile che la Regione Marche ha fin qui favorito maggiormente l'attività venatoria, subordinando di fatto ad essa la tutela del territorio da destinare alla protezione della fauna selvatica che costituisce un patrimonio indisponibile dello Stato.

Dal momento che SIC e ZPS come siti della rete "Natura 2000" sono stati inclusi nell'elenco delle aree naturali protette a seguito della cosiddetta "delibera Ronchi" del 2 dicembre del 1996, per entrambi è scattato in un primo tempo il divieto di caccia ai sensi del combinato disposto della lettera a) del 3° comma dell'articolo 11 e del 4° comma dell'art. 6 della legge n. 394/1991, rimasto

in vigore anche nella Regione Marche fino alla approvazione del comma 1226 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale anche la Regione Marche deve disciplinare la tutela di SIC e ZPS <<*sulla base dei criteri minimi ed uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*>>, emanato poi il 17 ottobre 2007.

Per superare l'*empasse* che si era venuto a determinare le "misure di salvaguardia" ed i divieti di caccia (imposti in linea generale a livello cautelativo dai commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 394/1991 anche per le aree naturali protette che sono diverse da parchi e riserve naturali) debbono e possono continuare ad essere vigenti, perché da un lato oltre che ai SIC ed alle ZPS riguardano anche i monumenti naturali, le oasi ed i parchi urbani, mentre dall'altro lato il D.M. emanato il 17 ottobre 2007 si può considerare anche di "attuazione" della legge 394/1991 perché è andato a disciplinare la fase successiva al regime delle "misure di salvaguardia", in quanto è riferito al momento temporale (a valle del procedimento) in cui Regioni e Province Autonome hanno poi provveduto materialmente ad emanare le "misure di protezione" per i SIC e le "misure di conservazione" per le ZSC e le ZPS, rispettando i criteri minimi ed uniformi dettati dallo Stato proprio con tale D.M., che quindi ha prodotto i suoi effetti proprio in tale fase come vera e propria "normativa quadro".

In tal modo si mantengono SIC e ZPS nell'elenco delle aree naturali protette, senza intaccare la legge quadro n. 394/1991, che è stata di fatto "aggiornata" attraverso un D.M. con una normativa "innovativa" di adeguamento alle Direttive "Uccelli" ed "Habitat" che in quanto tale consente forme limitate di caccia all'interno di SIC e ZPS più o meno alla stessa stregua dell'art. 32 della legge 394/1991, che consente forme di "caccia controllata" all'interno delle aree contigue a parchi e riserve naturali: le forme di "caccia controllata" sarebbero quelle previste dai criteri minimi ed uniformi dettati dal decreto del Ministro dell'Ambiente.

Rapporto tra aree contigue e territori di protezione esterna dei parchi

Le aree contigue costituiscono indubbiamente dei territori di protezione esterna dei parchi, che come tali erano stati già tutelati fin dal 1985 dalla cosiddetta "legge Galasso": ai sensi infatti della lettera f) del 1° comma dell'art. 1 della legge n. 431/1985 <<*sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497: f) i **parchi** e le riserve nazionali o **regionali**, nonché i **territori di protezione esterna dei parchi***>>.

Quando nel 1985 il legislatore ha inteso comunque vincolare a livello nazionale anche "*i territori di protezione esterna dei parchi*", l'apparente indeterminatezza della definizione giuridica coniata è stata presumibilmente determinata dal necessario riferimento alla situazione complessiva esistente a quell'epoca del numero dei parchi già istituiti a livello sia nazionale che regionale, molti dei quali avevano delle zone di pre-parco o comunque zone esterne alla vera e propria perimetrazione provvisoria o definitiva delle aree protette, individuate ad ogni modo a loro volta entro ben precisi confini: con l'uso dell'espressione "*territori di protezione esterna*" il legislatore ha inteso fare espresso riferimento a questi casi.

A 6 anni di distanza dalla cosiddetta "legge Galasso", con l'approvazione della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 è stato introdotto il nuovo istituto delle "*aree contigue*", che lascia meglio configurare l'ambito entro cui dovranno essere individuati i vincoli paesaggistici imposti automaticamente per i "*i territori di protezione esterna*" dei parchi: ma anche le aree contigue,

finché non vengono definite e graficizzate nei loro esatti confini, non possono determinare la vigenza di nessun vincolo automatico.

Ne deriva che il rapporto esistente tra "aree contigue", una volta istituite entro precisi e ben definiti confini, e "territori di protezione esterna dei parchi" è un rapporto di perfetta equivalenza, che dovrebbe quindi comportare l'imposizione automatica del vincolo paesaggistico anche sulle aree contigue.

La tutela del suddetto particolare vincolo paesaggistico, relativo ai "territori di protezione esterna dei parchi", deve essere assicurata dalla classificazione per zone e dalla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale prescritta per ognuna di esse dal relativo Piano Paesistico Ambientale Regionale (in sigla P.P.A.R.) adeguato al "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" entrato in vigore con il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004: ai sensi del 3° comma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 <<le previsioni dei piani paesaggistici .. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione>>.

Rapporto tra aree contigue e ripermetrazione dei parchi

La formulazione del dettato legislativo di livello nazionale (come poi anche regionale) non prevede anzitutto una contestualità dei tempi di definizione della perimetrazione dei parchi da un lato e dei confini delle aree contigue dall'altro lato, ma sembra posporre cronologicamente la "determinazione" dei confini delle aree contigue (2° comma dell'art. 32 della legge n. 394/1991, poi recepito all'articolo 34 della legge regionale n. 15 del 28 aprile 1994 della Regione Marche).

Sicuramente le aree contigue non possono essere istituite contemporaneamente alla legge istitutiva di un'area protetta, dal momento che vanno decise d'intesa con l'organismo di gestione il quale non può esistere ancora al momento della istituzione di un parco, perché viene materialmente insediato soltanto dopo l'entrata in vigore della medesima legge istitutiva: ne deriva che le aree contigue non vengono considerate e quindi non possono incidere *a priori* sulla scelta della perimetrazione provvisoria stabilita nella legge istitutiva di un'area protetta.

Il dettato legislativo di livello nazionale (come poi anche regionale) non prevede nemmeno che le aree contigue interferiscano direttamente con la scelta della perimetrazione definitiva assegnata al piano di assetto.

L'art. 12 della legge n. 394/91 relativo alla disciplina del piano di assetto dei parchi (così come gli articoli delle leggi regionali che l'hanno recepito) stabilisce soltanto l'obbligo di articolare in 4 zone (caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso) il territorio ricompreso all'interno della perimetrazione definitiva, e non anche il compito di delimitare i confini delle aree contigue, che sono invece disciplinate a parte sia nella legge quadro nazionale che in quelle regionali che l'hanno recepita, per giunta con procedimenti diversi.

Il 3° comma dell'art. 32 della legge n. 394/91 stabilisce che <<all'interno della aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia>>.

L'istituto delle aree contigue è stato fin qui utilizzato nei due seguenti modi:

- 1) come aggiunta alla perimetrazione dei parchi per assicurare la loro integrità e continuità ecologica anche nei "territori di protezione esterna", peraltro prevista in questi esatti termini – come già sopra evidenziato - anche dall'art. 1, lettera f), della cosiddetta "legge Galasso" n. 431/1985 (poi art. 146 del Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999, ora art. 142 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004);
- 2) come riduzione della perimetrazione dei parchi e contestuale classificazione ad aree contigue delle parti di territorio escluse dai medesimi parchi.

Procedimento di istituzione delle aree contigue

Ai sensi del 2° comma dell'art. 32 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991, <<*i confini delle aree contigue di cui al precedente comma sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta*>>: la norma vale quindi tanto per i parchi nazionali quanto per i parchi regionali ed assegna quindi alle Regioni la "*determinazione*" dei confini delle aree contigue, ma la subordina ad una preventiva quanto obbligatoria *intesa* con gli Enti di gestione dei parchi istituiti, senza la quale le aree contigue non potrebbero essere istituite.

Istituzione delle aree contigue alla perimetrazione definitiva di un'area naturale protetta

Il dettato legislativo di livello sia nazionale (così come quello regionale di recepimento) stabilisce che i "piani" ed i "programmi" vanno stabiliti all'interno di eventuali aree contigue solo <<*qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un'area naturale protetta*>>.

Sul piano operativo del procedimento *istruttorio* che deve concludersi con una preventiva *intesa* tra l'Ente Parco e gli enti locali interessati (i Comuni facenti parte della Comunità del Parco ed eventualmente quelli ulteriori ricompresi nel territorio dell'area contigua), ne consegue che la necessità di istituire aree contigue così come la individuazione dei loro esatti confini può e deve scaturire solo e soltanto da studi scientifici preliminari che giustifichino l'esigenza di assicurare l'integrità e la continuità ecologica di un parco anche al di fuori della sua perimetrazione: ma questo compito spetta esclusivamente al piano di assetto dell'area protetta, di cui deve stabilire anche la perimetrazione definitiva, e comporta quindi – sempre sul piano operativo del procedimento istruttorio – lo spostamento da un lato dei tempi di istituzione delle aree contigue successivamente quanto meno alla adozione del piano di assetto da parte del Consiglio Direttivo della relativa area protetta, se non alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale, e l'*intesa* anticipata dall'altro lato con gli enti locali interessati sulla perimetrazione definitiva della medesima area protetta, prima ancora dell'*intesa* sui confini delle aree contigue.

Ne è conferma lo stesso dettato legislativo di livello nazionale (e regionale di recepimento) che è relativo al piano di assetto del parco, cui spetta di stabilire da un lato la perimetrazione definitiva e dall'altro lato l'organizzazione del territorio ricompreso all'interno di essa in 4 zone, e non anche

la contestuale “*determinazione*” dei confini delle aree contigue: per esse sia la legge nazionale n. 394/1991 (art. 32) che le leggi regionali di recepimento dettano a parte una disciplina che non appare affatto collegata alla perimetrazione definitiva e che pertanto sembra essere cronologicamente successiva ad essa.

Appare però evidente, oltre che opportuna, l’esigenza di “*determinare*” i confini delle aree contigue contestualmente alla *definizione* della perimetrazione definitiva di un’area protetta, dal momento che gli studi propedeutici alla redazione del piano di assetto sono estesi all’intero contesto territoriale in cui è situata l’area protetta e portano ad individuare i confini delle zone di protezione esterna su cui stabilire piani e programmi, nonché le eventuali misure di disciplina, per assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta medesima.

Istituzione delle aree contigue alla perimetrazione provvisoria di un’area protetta regionale

Sarebbe pertanto improprio ed inopportuno procedere alla istituzione di aree contigue alla perimetrazione provvisoria di un’area protetta, per giunta senza il supporto di nessuno studio che giustifichi almeno la necessità stabilita dalla legge nazionale n. 394/91 di <<*assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse*>>, perché i loro confini avrebbero comunque un carattere di provvisorietà in considerazione proprio del fatto che il piano di assetto dovrà comunque stabilire la perimetrazione definitiva, che può comportare modifiche ed integrazioni dei confini provvisori del parco fissati con la sua legge istitutiva e conseguentemente anche dei confini delle aree contigue eventualmente già delimitate.

Rapporto tra perimetrazione provvisoria di un’area protetta regionale istituita ed i confini delle aree contigue ad essa delimitati prima della perimetrazione definitiva

La perimetrazione provvisoria di un’area naturale protetta è quella definita nella planimetria allegata alla legge nazionale o regionale che l’ha istituita: ne deriva che la modifica della perimetrazione provvisoria di un parco istituito, prima ancora della perimetrazione definitiva stabilita dal Piano di Assetto, deve essere operata soltanto con una specifica legge regionale che ne motivi le ragioni e non può quindi esser fatta con un atto amministrativo (deliberazione della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale).

L’obbligo suddetto vale anche per il caso che si proceda alla “*determinazione*” dei confini delle aree contigue alla perimetrazione provvisoria di un’area protetta.

Al riguardo va precisato che la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 denominata “Habitat” è successiva sia alla legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 6.12.1991 che alla legge sulla caccia n. 157 dell’11.2.1992 ed ha introdotto l’obbligo di costruire la “Rete Ecologica” europea chiamata “Rete Natura 2000”: quest’obbligo non può essere disatteso né dallo Stato né dalle Regioni, che nell’ambito della loro autonomia amministrativa possono comunque costruire una propria Rete Ecologica Regionale (RER), anche in assenza di quella nazionale, integrando e mettendo in rete i SIC e le ZPS con il rimanente sistema territoriale protetto, che è costituito per lo più dalle aree naturali protette istituite e dagli istituti di protezione della fauna selvatica, ma anche dai cosiddetti “beni diffusi” vincolati automaticamente dalla legge “Galasso” n. 431/1985 ed ora recepiti all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, fra i quali vanno considerati i corsi d’acqua ed i boschi e le foreste che costituiscono un habitat naturale per la fauna selvatica.

La Rete Ecologica Regionale (RER) si deve dunque articolare sugli elementi principali sopra descritti e deve fornire il quadro progettuale generale all'interno del quale inserire il progetto di un "Piano regionale delle aree naturali protette".

Individuazione di una mappa delle possibili aree contigue

Va rilevato che le proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), così come finora formulate in modo disseminato ma non continuo sul territorio, non costituiscono ancora una "rete", per costruire la quale occorre per l'appunto individuare una serie di "aree contigue" ad aree naturali protette istituite o ad istituti di protezione della fauna selvatica (assimilabili eventualmente a loro volta ad "aree contigue", specie se ciò si rendesse necessario ai fini della "riperimetrazione" delle aree precluse alla caccia da un lato e del mantenimento di una certa tutela dall'altro lato), oltre che utilizzare come corridoi ecologici di connessione sia i corsi d'acqua che i boschi e le foreste: la "mappa delle possibili aree contigue" deve dunque puntare ad individuare una potenziale "Rete Ecologica" che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 394/1991, ma anche dalle Direttive "Habitat" e "Uccelli".

Dal momento che una siffatta "Rete Ecologica" è costituita da un sistema di "aree contigue" che continuano pur sempre a far parte dell'Ambito Territoriale di Caccia, viene in ogni caso rispettato il principio delle percentuali massime di Superficie Agro-Silvo-Pastorale (S.A.S.P.) che può essere sottratta alla caccia, naturalmente sul presupposto che la "Rete Ecologica" venga comunque imperniata su un sistema complessivo di aree protette precluse alla attività venatoria nella misura percentuale non superiore al 30% della S.A.S.P..

Sulla "intelaiatura" della "Rete Ecologica Regionale" (RER) si potranno dunque individuare tutta una serie di possibili aree contigue tanto alle aree naturali protette istituite e istituende quanto ai corridoi ecologici ed alle zone cuscinetto.

L'individuazione di tale mappa deriverà, oltre che dallo stato di diritto (con particolare riferimento alle aziende faunistico-venatorie ed alle aziende agri-turistico-venatorie), anche e soprattutto dallo stato di fatto, la cui opportuna considerazione porterà ad individuare i più probabili habitat faunistici, da proporre come aree contigue ideali.

La Regione Marche può in conclusione individuare almeno una mappa di possibili aree contigue che coniughi in modo armonico la tutela della fauna selvatica senza intaccare minimamente il diritto riconosciuto ai cacciatori della superficie agro-silvo-pastorale riservata all'attività venatoria programmata.

Osimo, 28 settembre 2013